

Di seguito la tabella contenente gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013; l'individuazione dei responsabili della pubblicazione; dei tempi di pubblicazione e del monitoraggio.

OBBLIGO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	TEMPI	MONITORAGGIO
Articolo 4-bis “dati sui pagamenti e spese correlate”	L'obbligo concerne la pubblicazione dei dati sui propri pagamenti: tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari.	Responsabile del servizio Finanziario. L'obbligo non comprende i dati relativi alla spesa di personale concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza nonché i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale	Sei mesi	semestrale
Articolo 9-bis “banche dati “ allegato B)	pubblicazione del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti,	Responsabili dei servizi competenti		
Articolo 10, comma 5 e 32 “servizi erogati”	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei servizi erogati in particolare occorre pubblicare: la tipologia di servizio; la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; i costi contabilizzati;	Responsabili di servizio ciascuno per quanto di competenza.	annuale	

Articolo 10, comma 8	L'obbligo riguarda la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; <i>il Piano e la Relazione sulla Performance</i> ; i nominativi e i curricula dei componenti degli OIV	Responsabile del servizio Amministrazione Generale	tempestivo	
Articolo 12, comma 1 “atti normativi e atti amministrativi generali”	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» i Regolamenti; i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Responsabile del servizio Amministrazione Generale	tempestivo	
Articolo 13 “organizzazione”	L'obbligo riguarda la pubblicazione i dati relativi: agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;	Responsabile del servizio Amministrazione Generale		

	<p>all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>			
<p>Articolo 14 “organi politici e organi gestionali”</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione con riferimento ai titolari degli organi politici e alle posizioni organizzative; dell'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p>	<p>Responsabile servizio Amministrazione generale</p>	<p>Tre mesi dall'atto di nomina o dal conferimento dell'incarico</p>	

	<p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici¹;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p>			
<p>Articolo 15</p> <p>“incarichi di collaborazione e consulenza”</p>	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione delle seguenti informazioni concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza: oggetto, durata e compenso</p>	<p>Responsabile che conferisce l’incarico</p>	<p>Tre mesi dal conferimento dell’incarico</p>	
<p>Articolo 16</p>	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione: del conto annuale e delle relative spese sostenute; indicazione separata dei dati</p>	<p>Responsabile del servizio Finanziario</p>	<p>annuale</p>	

¹ Con Delibera numero 382 del 12 aprile 2017 l’Anac ha disposto la sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato	relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali;			
	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei dati di assenza del personale distinti per uffici	Responsabile del personale	trimestrale	
Articolo 17 Personale non a tempo indeterminato	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Responsabile del personale	annuale	
	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Responsabile del personale	trimestrale	
Articolo 18	L'obbligo riguarda la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a	Responsabile del personale	tempestivo	

Incarichi conferiti ai propri dipendenti	ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.			
Articolo 19 Bandi di concorso	L'obbligo riguarda la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.	Responsabile del personale	tempestivo	
Articolo 20 "performance"	L'obbligo riguarda la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli	Responsabile del personale	tempestivo	

	incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.			
Articolo 21 “contrattazione collettiva”	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.</p> <p>i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi entro il 31 maggio,</p>	Responsabile del personale	tempestivo	
Articolo 22 “Enti vigilati; controllati e società partecipate”	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione:</p> <p>a) dell'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati</p>	Responsabile del servizio Finanziario		

	<p>dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>b) dell'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>c) dell'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore</p>			
--	--	--	--	--

	<p>dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;</p> <p>d)di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;</p> <p>d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di</p>			
--	---	--	--	--

	<p>partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti</p>			
--	---	--	--	--

	<p>dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.</p>			
<p>Articolo 23</p> <p>Atti deliberativi</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione dell'elenco deliberazioni</p>	<p>Responsabile del servizio Affari Generali.</p>	<p>semestrale</p>	
<p>Atti provvedimentali</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione:</p> <p>dell'elenco provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del</p>	<p>Responsabili dei servizi ciascuno per quanto di competenza.</p>	<p>tempestivo</p>	

	<p>contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>			
<p>Articolo 26 “Vantaggi economici”</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi <u>dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi</u></p>	<p>Responsabili dei singoli procedimenti</p>	<p>tempestivo</p>	

	economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.			
	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione dell'elenco degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio</p>	Responsabili dei singoli procedimenti	annuale	

	<p>economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p>			
<p>Articolo 29</p> <p>“Documenti finanziari”</p>	<p>L’obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 	<p>Responsabile del servizio Finanziario</p>	<p>Trenta giorni dall’adozione</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo 			
<p>Articolo 30</p> <p>“Patrimonio immobiliare”</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	<p>Responsabile servizio tecnico</p>	<p>tempestivo</p>	
<p>Articolo 31</p> <p>“Controlli sull'organizzazione sull'attività dell'amministrazione”</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio</p>	<p>Responsabile del servizio Finanziario</p>	<p>tempestivo</p>	

	nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici			
Articolo 32 “Servizi erogati”	L’obbligo riguarda la pubblicazione: della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; dei costi dei servizi contabilizzati	Responsabili servizi competenti	tempestivo	
Articolo 33 “tempi di pagamento per acquisti di beni; servizi e forniture”	L’obbligo riguarda: <ul style="list-style-type: none"> - la pubblicazione dell’ “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. - la pubblicazione dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferiti agli acquisti di beni, servizi e forniture secondo lo schema tipo e modalità definiti con decreto del 	Responsabile servizio Finanziario	Annuale trimestrale	

	Presidente del Consiglio dei Ministri			
Articolo 35 “procedimenti amministrativi”	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione Per ciascuna tipologia di procedimento delle seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;</p> <p>c) l’ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge,</p>	Responsabili dei diversi servizi, ciascuno per la propria competenza		

	<p>regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni per l'effettuazione dei pagamenti elettronici (art.5 D.Lgs n.82/2005);</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p>			
--	---	--	--	--

<p>Articolo 35</p> <p>“controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati”</p>	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione dei recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</p>	<p>Responsabile del servizio Amministrazione Generale</p>	<p>Tempestivo</p>	
<p>Articolo 36</p>	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i pagamenti elettronici</p>	<p>Responsabile del servizio Finanziario</p>	<p>Tempestivo</p>	
<p>Art.37</p> <p>“contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”</p>	<p>L’obbligo concerne ai sensi dell’art.1, comma 32 della l. 190/2012:</p> <p>struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.</p>	<p>Responsabili dei diversi servizi per gli affidamenti di competenza</p>		

	Nonché gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.50/2016			
Articolo 38 comma 2 “opere pubbliche”	L’obbligo riguarda la pubblicazione: degli atti di programmazione nonché delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa. (ad oggi non ancora emanato)	Responsabile del servizio Tecnico	tempestivo	
Articolo 39 “pianificazione e governo del territorio”	L’obbligo riguarda la pubblicazione degli atti di governo del territorio quali, tra gli altri: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; l’obbligo riguarda altresì la pubblicazione in apposita sezione del sito della documentazione relativa a ciascun procedimento	Responsabile del servizio Tecnico	tempestivo	

	<p>di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante e in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse .</p> <p>N.B. la pubblicità degli atti di governo del territorio è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli stessi.</p>			
<p>Articolo 40</p> <p>“informazioni ambientali”</p>	<p>L'obbligo riguarda la pubblicazione delle informazioni ambientali.</p> <p>S'intende per«informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile</p> <p>in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p>	<p>Responsabile servizio Tecnico</p>	<p>tempestivo</p>	

	<p>1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</p> <p>2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);</p>			
--	---	--	--	--

	<p>3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</p> <p>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</p> <p>6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la</p>			
--	---	--	--	--

	<p>contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita</p> <p>umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui</p> <p>al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui</p> <p>ai punti 2) e 3);</p>			
<p>Articolo 42</p> <p>“Interventi straordinari e di emergenza in deroga alla legge”</p>	<p>L’obbligo riguarda la pubblicazione:</p> <p>i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione</p>	<p>Responsabili dei servizi per quanto di competenza</p>	<p>tempestivo</p>	

	dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;			
--	---	--	--	--